



Decisione/1540/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5392/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5392/TFNSVE/2025-2026, 5392 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSOPOTENZA (matricola 690297) contro la società POTENZA CALCIO S.R.L. (matricola 947700) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori SANTAGATA FRANCESCO (matricola 3469602), SABATO MARCO (matricola 2723481), PACE DONATO (matricola 2997761), MANCUSI GIUSEPPE (matricola 3340300), LAURINO DOMENICO (matricola 3255848) e CAIVANO CRISTIAN (matricola 3255843)

In data 30/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 14.654,00 (quattordicimilaseicentocinquantaquattro), come dalle citate



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

A sostegno della pretesa, la società ricorrente ha addotto l'inefficacia e l'inopponibilità di una pregressa scrittura privata stipulata tra le parti in data 12.09.2024, in forza della quale le parti hanno convenuto alternative modalità di regolamentazione dei premi di formazione relativi a quattro dei sei calciatori indicati in epigrafe (nello specifico PACE Donato, LAURINO Domenico, MANCUSI Giuseppe e SANTAGATA Francesco).

In data 7/07/2026 la società resistente si è regolarmente costituita, depositando sul portale gli "Accordi per la riduzione del premio di formazione tecnica – art. 99, comma 2, NOIF" relativi al tesseramento degli altri due calciatori indicati in epigrafe (CAIVANO Cristian e SABATO Marco). In virtù di tali Accordi, intervenuti tra le parti in data 01/06/2026, la ricorrente ha rinunciato integralmente agli importi dovuti a titolo di premio di formazione tecnica.

Quanto alla pretesa relativa al premio di formazione per gli altri quattro calciatori, la società resistente ha controdedotto che l'intercorsa scrittura privata sarebbe, invece, da intendersi come pienamente efficace, in quanto con essa l'odierna ricorrente ha rinunciato ai relativi premi di formazione (e, conseguentemente, ad azionare qualsivoglia pretesa dinanzi a questo Tribunale) a fronte della corresponsione da parte dell'odierna resistente di somme determinate in misura ridotta rispetto all'ammontare certificato dalla Piattaforma telematica. La mancata previsione di un termine per quest'ultimo adempimento, unitamente all'omessa richiesta di pagamento degli importi concordati, renderebbe ancora valida ed efficace la disciplina derogatoria pattuita dalle parti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- visto l'atto di rinuncia al premio di formazione tecnica sottoscritto dalla società ricorrente con riguardo ai calciatori CAIVANO Cristian e SABATO Marco;
- visto che le parti, come del resto ammesso dall'art. 99, comma 3, NOIF, hanno direttamente regolato le modalità di corresponsione del premio di formazione relativo ai calciatori PACE Donato, LAURINO Domenico, MANCUSI Giuseppe e SANTAGATA Francesco, con espressa rinuncia da parte della ricorrente agli importi oggi pretesi in giudizio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, viste le regolazioni tra le parti e gli atti di rinuncia al premio di formazione tecnica sottoscritti dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai